

VIOLENZA DI GENERE: DALLA PARTE DELLE DONNE

DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93: NORME PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE (A.C. 1540).

Il 27 giugno 2013, il Parlamento ha approvato all'unanimità la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (L. 27 giugno 2013, n. 77 "Ratifica della Convenzione di Istanbul"). Contestualmente, la Camera ha approvato, sempre all'unanimità, una **mozione unitaria**, la mozione [1-00067](#), prima firma Roberto Speranza, che ha impegnato il **governo ad adottare, sostenere ed accelerare ogni iniziativa normativa volta a recepire nell'ordinamento interno il contenuto della Convenzione di Istanbul**, tra l'altro tramite la creazione di un **Osservatorio permanente nazionale** (nel quale convergono flussi stabili di dati sulla violenza, provenienti dai vari Ministeri coinvolti, dall'Istat, dai centri antiviolenza e da istituzioni pubbliche e private) ed il ripristino e l'**implementazione del fondo a sostegno del Piano nazionale di azione contro la violenza sulle donne**¹.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011, è il **primo strumento internazionale giuridicamente vincolante**, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione precisa che la **violenza contro le donne** è una **violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione**.

La Convenzione non è ancora entrata in vigore, non essendo stata ratificata da un numero sufficiente di Stati. Tuttavia, la sua funzione di indirizzo è innegabile e il **decreto legge, varato dal Governo, ne costituisce una forma di adeguamento anticipato**.

Il decreto varato dal Governo il 14 agosto 2013 **contenente**, tra le altre, **norme per il contrasto della violenza di genere, ha mantenuto l'impegno**.

¹ Anche al Senato, sono state presentate due mozioni in occasione dell'esame dei disegni di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul. La mozione [1-00064](#), accolta al Senato dal Governo, impegna l'Esecutivo a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne promuovendo il **sostegno**, anche attraverso appositi **finanziamenti**, della **rete dei centri antiviolenza** presenti sul territorio nazionale e a promuovere la stesura di un **codice di autoregolamentazione per la tutela della donna nella pubblicità**, riconoscendo il principio della necessità e convenienza del rispetto e dell'applicazione di alcune regole da parte dell'intera categoria, al fine di combattere il problema degli **stereotipi di genere**, denunciato sia dal Parlamento europeo che dalla Conferenza mondiale delle donne dell'Onu.

Questo decreto rappresenta un punto di partenza, molto importante, per un pieno recepimento della Convenzione di Istanbul nel nostro ordinamento. Sicuramente resta ancora tanto da fare, ma è comunque un cambiamento radicale sul tema, è un chiarissimo segnale di lotta senza quartiere al fenomeno del femminicidio e contro ogni forma di violenza sui più deboli.

L'impianto del decreto è basato su tre pilastri: prevenire la violenza di genere, **punirla** in modo certo e **proteggere** le vittime.

LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE

L'esame parlamentare ha migliorato notevolmente il testo originario presentato dal Governo **rafforzando, in particolar modo, le misure di prevenzione della violenza e le misure di tutela delle donne minacciate e colpite.** **La questione della violenza di genere non è solo una questione di ordine pubblico, bensì una questione di rapporto tra uomo e donna.**

Infatti, il **grande limite della proposta iniziale del Governo era di partire a risorse invariate.** Con gli **emendamenti approvati si è avviata un'inversione di tendenza,** che il Governo si è impegnato a confermare con maggiori stanziamenti, con la prossima legge di stabilità.

Adesso ci sono **20 milioni per il 2013 – 10 milioni per il Piano contro la violenza e 10 milioni per i centri e le case rifugio – 7 milioni per il 2014 e, dal 2015, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità diventa strutturale, con una dotazione iniziale di 10 milioni annui.**

Questo **Fondo sarà ripartito in sede di Conferenza Stato-Regioni con il pieno coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni,** seguendo i criteri del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione, della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, riservando comunque un terzo dei fondi disponibili ai nuovi centri.

Un altro punto qualificante su cui ha lavorato la Camera è stato **l'istituzione del Piano nazionale di contrasto a molestie e violenza sessuale e di genere.** Si decide, cioè, che il primo dei diritti umani, l'inviolabilità del corpo e della libertà femminile, non è più delegato – questo è il punto – alla transitorietà di un Esecutivo e di maggioranze mutevoli.

La Camera ha inoltre modificato le finalità del Piano

Sul lato della prevenzione, il Piano ha lo scopo di prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, di sensibilizzare gli operatori dei settori dei **media** per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi ma, soprattutto, di promuovere **un'adeguata formazione del personale scolastico, e nei cosiddetti "programmi scolastici,** in relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere".

Sul lato della tutela, il Piano ha lo scopo di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzare la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di formare le professionalità che entrano in contatto con la violenza di genere e lo *stalking*, di promuovere la collaborazione tra istituzioni e ministeri e azioni di recupero e di accompagnamento di uomini violenti, al fine di favorirne il recupero e limitare i casi di recidiva.

LA TUTELA PENALE

Il cambiamento culturale si attua però anche attraverso il diritto penale, senza che con ciò si voglia affermare in maniera neo-paternalistica la fragilità delle donne. Le donne hanno però bisogno di strumenti che consentano loro di salvaguardare la propria libertà e incolumità.

Fino ad ora, sono 51 le donne perseguitate che, grazie al decreto, hanno visto arrestare i loro carnefici.

Fonte: inchiesta repubblica.it del 26 settembre 2013

Quali sono gli strumenti a tutela delle donne e dei bambini e adolescenti che sono anch'essi vittime incolpevoli?

1. L'aggravante generale per la cosiddetta "violenza assistita".

Il decreto introduceva l'aumento della pena, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, se alla violenza assiste un minore di anni 18 (la cosiddetta "violenza assistita", uno dei fattori di rischio principali per la trasmissione intergenerazionale della violenza). **La Camera ha ritenuto di introdurre un'aggravante generale per tutti i reati connotati da violenza fisica**, oltre che per il delitto di maltrattamenti in famiglia, **commessi in danno o in presenza di minori o in danno di donne in stato di gravidanza**.

Si è così data piena attuazione dell'articolo 46 lettera D) della Convenzione di Istanbul.

2. Rilevanza della relazione affettiva.

A prescindere dalla convivenza o dal vincolo matrimoniale attuale o pregresso, **la relazione affettiva assume rilevanza sul piano del diritto sostanziale**. In pratica, l'esistenza di **una relazione affettiva sarà un dato rilevante per l'applicazione di aggravanti o di misure di prevenzione** (ammonimento). Inoltre, è stata introdotta l'aggravante se a fare *stalking* è il coniuge, a prescindere dal fatto che sia legalmente separato o divorziato.

3. Aggravata la violenza sessuale verso minori e donne incinte.

Passa da 6 a 12 anni la pena prevista per il delitto di violenza sessuale nei confronti di un minore di anni 18 (età innalzata a seguito dell'esame parlamentare), nei confronti delle donne incinte e nei casi in cui a commettere la violenza sia il coniuge (anche separato o divorziato), o una persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche senza convivenza.

4. Comunicazioni al Tribunale per i minorenni.

La Camera ha rafforzato gli obblighi di comunicazione del Procuratore della Repubblica nei confronti del Tribunale dei minori, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale e di condotta pregiudizievole ai figli, in tutti i casi in cui siano commessi reati di maltrattamenti in famiglia, violenza carnale aggravata e *stalking*, a danno del minore o dell'altro coniuge.

5. *Stalking*: regime della querela e aumento delle pene.

Sul punto la Camera ha raggiunto una soluzione mediana tra chi sostiene che la irrevocabilità della querela sia un modo per evitare che la vittima la ritiri per paura delle minacce o per ripensamenti legati a meccanismi psicologici di giustificazione e tra chi invece sostiene che, in assenza di altri interventi sistematici a sostegno della vittima, la irrevocabilità della querela non sia sufficiente a rafforzare la volontà e la determinazione della donna nell'interrompere la situazione di violenza.

La soluzione adottata prevede che la remissione della querela nel reato di *stalking* può essere fatta solo di fronte all'Autorità giudiziaria, quindi durante il processo.

Inoltre, si è stabilito che la querela è irrevocabile in tutti i casi in cui lo *stalking* si realizza attraverso minacce reiterate e gravi (ad esempio con l'uso delle armi).

In sostanza, si **tutela la vittima** perché la donna, con l'irrevocabilità, non è più soggetta alle pressioni dello *stalker* per il ritiro della querela **ed è garanzia anche dell'indagato**, per il contenuto di deterrenza che l'irrevocabilità contiene nei confronti delle querele strumentali o palesemente infondate.

La pena per il reato di *stalking* è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, **o anche da una persona legata alla vittima da relazione affettiva**, o quando gli atti persecutori sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

6. Le misure di prevenzione e protezione.

Vietato il porto d'armi: in sede di ammonimento pre-processuale da parte del Questore, l'autorità di pubblica sicurezza **deve** adottare, senza più discrezione, anche i conseguenti provvedimenti in tema di armi e munizioni e vietare il porto d'armi. Si dà attuazione, così, agli articoli 51-53 della Convenzione di Istanbul.

Obbligo di informativa e messa in contatto con strutture di accoglienza: si è esteso l'**obbligo di informativa e di messa in contatto con strutture di accoglienza** da parte di forze dell'ordine, presidi sanitari e istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato, non solo con riferimento al delitto di atti persecutori ma anche per una serie di reati che vanno dai maltrattamenti in famiglia alla violenza sessuale, alla riduzione in schiavitù, alla prostituzione minorile.

Allontanamento del partner violento: è stata introdotta la possibilità dell'adozione del provvedimento cautelare di **allontanamento del partner violento dalla casa familiare**, oltre che per i reati già previsti, anche se si procede per lesioni personali, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, e minacce gravi o aggravate in danno dei prossimi congiunti o del convivente, introducendo anche **la possibilità di utilizzare strumenti informatici e strumenti elettronici specifici per il controllo dell'indagato**.

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare: è stata introdotta la misure precautelare che prevede che **le forze di polizia hanno facoltà di disporre**, in caso di flagranza, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, **l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove sussistano fondati motivi per ritenere che sia a rischio la vita o l'integrità fisica o psichica della vittima**.

Arresto in flagranza: è previsto l'**arresto obbligatorio in flagranza anche per delitti di maltrattamento familiare e stalking**.

Intercettazioni telefoniche: la Camera ha introdotto la possibilità di utilizzare le **intercettazioni telefoniche per i casi di stalking**.

Obbligo di informazione alla vittima: la vittima deve essere informata, sin dai primi atti del procedimento, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di accedere al gratuito patrocinio, delle richieste, adozione e modifica dei provvedimenti cautelari e coercitivi riguardanti l'autore delle violenze. In sostanza, in attesa di una riforma più organica che valorizzi la vittima nella fase investigativa, in linea con la direttiva 2012/29/UE, **sono stati introdotti una serie di primi interventi strutturali che possono garantire maggiormente la vittima di essere informata sui suoi diritti fin dal primo contatto con l'autorità procedente e, dall'altro, di venire a conoscenza delle scelte operate circa il non esercizio dell'azione penale, o quando l'indagato viene scarcerato, o comunque nei casi in cui vi sia modifica delle misure cautelari e coercitive da cui ne possa derivare un potenziale pericolo**.

Testimonianze: sono state poi previste **particolari modalità di assunzione della testimonianza per i minori vittime di maltrattamenti in famiglia**, con la possibilità di estendere questa misura anche ai maggiorenni, se particolarmente vulnerabili, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico. Inoltre, la Camera ha inserito procedimenti per i delitti di maltrattamenti in famiglia, adescamento di minori, atti persecutori, tra cui o per i quali **la polizia giudiziaria, laddove vi siano minori da sentire, debba avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile**.

Corsia preferenziale e gratuito patrocinio: provvedimenti vengono presi anche per quanto riguarda la **protezione della vittima durante l'iter processuale**. Ai processi che vedono le donne oggetto di violenza viene infatti data corsia preferenziale ed è stato introdotto il gratuito patrocinio per le vittime di *stalking*, maltrattamenti in famiglia, mutilazioni genitali femminili e violenza sessuale di gruppo.

Ammonimento del Questore: nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato un fatto riconducibile al reato di lesioni personali punibili a querela della persona

offesa, consumato o tentato, e percosse nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, **all'ammonimento dell'autore del fatto**. Analogo provvedimento di ammonimento è adottato anche se la segnalazione proviene dai servizi sociali o dai centri antiviolenza. **Al fine di far emergere il fenomeno sommerso delle violenze domestiche**, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione di Istanbul, **è stata garantita l'omissione delle generalità del segnalante** (la segnalazione però è utilizzabile solo per l'avvio del procedimento) e il beneficio della omissione viene meno se la segnalazione risulta manifestamente infondata. Ciò a garanzia di un'attività puntuale di riscontro che il Questore dovrà compiere per poter procedere all'ammonimento. **Sono escluse le segnalazioni anonime. È stato previsto l'obbligo per il Questore, in sede di ammonimento, di informare senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio** come individuati dal Piano, finalizzati ad attività di **sostegno e recupero nei confronti dei maltrattanti**.

Sospensione della patente: il questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della **sospensione della patente di guida** per un periodo da uno a tre mesi.

7. Definizione di «violenza domestica».

Ispirandosi alla **definizione** contenuta nella Convenzione di Istanbul, la norma stabilisce che tale forma di violenza è riferibile **«a uno o più atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica, che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima»**.

8. Permesso di soggiorno per motivi umanitari.

È stata introdotta un'altra figura di **permesso di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere che subiscano violenze nel contesto “domestico” delle relazioni affettive**. La finalità del permesso di soggiorno è consentire alla vittima straniera di sottrarsi alla violenza. In particolare, si prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero, ove fossero riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, per uno di una serie di reati elencati, o nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. Deve anche emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza, ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale, espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo. Le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che prevede la **revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione, quale misura sanzionatoria nei confronti dello straniero condannato anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti connessi alla violenza domestica**.

BREVE EXCURSUS DELLA NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Dal 1968 l'adulterio femminile non è più considerato reato; dal 1975 è riconosciuta parità tra i coniugi nel diritto di famiglia; nel 1978 viene approvata la legge sull'aborto; solo nel 1981 il "delitto d'onore" non è più riconosciuto nel diritto penale; solo dal 1996 la violenza sessuale è reato contro la persona e non contro la moralità pubblica e il buoncostume; solo nel 2009 è stato introdotto il reato di stalking. E solo nel 2013 sono state introdotte norme di contrasto alla violenza di genere.

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 442: L'ONORE NON HA PIÙ RILEVANZA PENALE

Solo nel 1981 la legge ha finalmente abrogato tre articoli vergogna del nostro codice penale:

- 1) il cosiddetto "delitto d'onore" (art. 587 c.p.), la garanzia di attenuanti all'uomo che uccideva la moglie, la figlia o la sorella in nome della rispettabilità;
- 2) il cosiddetto "matrimonio riparatore", ovvero la possibilità che il matrimonio potesse estinguere il reato di stupro o violenza carnale nei confronti di una donna;
- 3) le attenuanti per l'abbandono di neonato, subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto.

LA RIVOLUZIONE COPERNICANA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1996, N. 66: LA VIOLENZA CARNALE DIVENTA UN DELITTO CONTRO LA PERSONA

Le norme che puniscono la violenza carnale passano dall'essere delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a delitti contro la persona (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione II, artt. 609-bis ss.). Questo passaggio determinante sottolinea fermamente che non è più la moralità pubblica, dunque un bene di natura collettiva ad essere protetto dalla norma, bensì la libertà individuale della donna. La nuova tutela si basa quindi sul riconoscimento del rispetto della volontà da parte della donna e della sua autodeterminazione.

Un'altra innovazione introdotta con la legge riguarda **l'unificazione, in un'unica fattispecie, della violenza sessuale, della violenza carnale e degli atti di libidine violenti**, distinzione prima prevista dal Codice Rocco.

La violenza sessuale, prevista dall'articolo 609-*bis* del codice penale viene così definita:

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

La legge prevede anche una **tutela maggiore per i minori** con l'introduzione degli artt. 609-*ter* (circostanze aggravanti) e 609-*quater* e *quinquies* (atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni).

L'art. 609-*ter* (**circostanze aggravanti**) del codice penale prevede la reclusione da 6 a 12 anni se la violenza sessuale (ovvero la costrizione a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia mediante abuso di autorità) è commessa:

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto dieci anni.

La legge introduce anche una norma che disciplina in maniera autonoma la **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-*octies*). La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-*bis*. È prevista una pena da 6 a 12 anni, un aumento di pena se ricorrono le aggravanti di cui all'art. 609-*ter*, una pena diminuita per partecipazione di minore importanza.

Per quanto concerne il regime di procedibilità del reato di violenza sessuale l'art. 609-*septies* prevede, come nel regime previgente, **la procedibilità a querela irrevocabile** della persona offesa con un termine più lungo, però, rispetto ai tradizionali tre mesi: il termine è fino a sei mesi dalla commissione del fatto. Tale previsione è nata dalla considerazione che in ragione del forte trauma subito dalla vittima di una violenza sessuale - che spesso non consente di reagire in tempi brevi - è necessario concedere un tempo più lungo a quest'ultima, al fine di privilegiare la volontà della vittima subordinando l'interesse pubblico alla repressione all'interesse concreto della vittima.

LEGGE 4 APRILE 2001, N. 154, "MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI": LE PRIME MISURE DI PROTEZIONE

La legge prevede misure contro la violenza nelle relazioni familiari. In particolare, si interviene sul codice di procedura penale con riferimento alla **misura cautelare relativa all'allontanamento dalla casa familiare**. Sostanzialmente, si tratta di provvedimenti attraverso i quali il giudice, dinanzi a fenomeni di violenza nell'ambito della convivenza familiare, non necessariamente ascrivibile al vincolo del matrimonio, dispone di norma l'allontanamento dell'autore delle violenze dal luogo della convivenza, vale a dire dalla casa familiare. Sono inoltre previste alcune misure accessorie, tutte dirette a garantire la protezione della persona oggetto delle violenze, che possono arrivare sino al divieto di frequentare determinati luoghi o alla possibilità di erogare un assegno, a carico dell'autore delle violenze, quando ciò corrisponda ad una condizione di bisogno della vittima.

IL DECRETO-LEGGE 11/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE 38/2009, INTRODUCE IL REATO DI STALKING.

Parallelamente all'esame di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare relative al tema delle molestie insistenti, cui si aggiungerà poi un apposito disegno di legge del Governo (A.C. [1440](#)) che verrà adottato dalla Commissione Giustizia come testo base, il Parlamento, sul tema della violenza di genere, ha approvato il 28 gennaio 2009 alcuni atti di indirizzo, presentati da gruppi diversi (cfr. nuove formulazioni delle mozioni Pollastrini ed altri n. [1-00070](#), Mura ed altri n. [1-00083](#), Cicchitto, Cota, Iannaccone ed altri n. [1-00085](#)), che impegnavano il Governo a presentare al più presto in Parlamento il Piano del Dipartimento pari opportunità contro la violenza alle donne, previsto dalla [Legge Finanziaria 2007](#) (comma 1261) e finanziato dalla [Legge Finanziaria 2008](#) (comma 463), e a prevedere per la sua attuazione risorse adeguate. Gli stanziamenti previsti da tali leggi finanziarie hanno consentito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'istituzione del primo **Osservatorio pubblico nazionale contro la violenza sessuale e di genere**.

Emendato in Commissione Giustizia, il testo governativo è stato quindi approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2009, registrando un'ampia convergenza da parte dei gruppi parlamentari. L'*iter* del disegno di legge trasmesso al Senato ([A.S. 1348](#)), si è però interrotto per l'emanazione da parte del Governo del [decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, con il quale sono state anticipate alcune delle disposizioni già approvate dalla Camera.

Lo *stalking*, ovvero il compimento di atti persecutori, colpisce nell'80% dei casi le donne ad opera spesso di un *partner* o di un *ex partner* e rientra pertanto nel concetto di violenza di genere. Ciò nonostante, la legge è giunta in Italia solo in tempi assai recenti, dopo che la conclusione anticipata della legislatura nel 2008 ne aveva interrotto l'*iter*. Il decreto 11/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, lo *stalking*, inserendo nel codice penale l'articolo 612-*bis*, nell'ambito dei **delitti contro la libertà morale** (subito dopo il delitto di minaccia, previsto dall'art. 612 c.p.). Per la sussistenza del delitto (procedibile a querela della persona offesa, salvo talune ipotesi specificamente indicate) si richiede la **ripetitività della condotta**, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave **stato di ansia o di paura**, ovvero a ingenerare un fondato **timore per l'incolumità** propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero a costringere la stessa ad **alterare** le proprie **abitudini di vita**. La pena è della **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

Il testo prevede anche alcune **aggravanti**:

- la pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, ovvero da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa;
- la pena è aumentata fino alla metà, se il fatto è commesso: in danno di un minore; in danno di una donna in stato di gravidanza; con armi o da persona travisata; in danno di una persona disabile.

La pena è peraltro aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal Questore.

Fermo il principio della procedibilità del delitto a **querela della persona offesa**, da presentarsi entro sei mesi dal fatto, l'art. 612-*bis* prevede la **procedibilità d'ufficio**:

- se il reato viene commesso contro un minore o persona diversamente abile;
- nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio;
- nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito dal Questore.

La normativa prevede anche **misure di prevenzione**. In particolare, è stata introdotta una **misura di prevenzione personale** consistente nell'ammonimento del Questore.

Tra le altre misure di prevenzione, assume particolare rilievo il **divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa**. Il divieto può essere disposto indipendentemente dalla misura dell'allontanamento dalla casa familiare, e può riguardare anche i luoghi frequentati da **prossimi congiunti** o da persone conviventi, o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento possa accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo. Mediante l'introduzione nel codice di procedura penale di un nuovo art. 282-*quater* sono infine prescritti specifici **obblighi di comunicazione all'autorità di P.S.** competente, dei provvedimenti sia di cui al nuovo art. 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), che all'art. 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare), ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socioassistenziali del territorio.

Accanto alle norme di carattere repressivo, si affiancano anche **forme di sostegno sociale e/o psicologico alla vittima**.

Il nuovo art. 282-*quater* del codice di procedura penale dispone che ai servizi socio-assistenziali debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, si prevede che le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori debbano:

- fornirle tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima;
- metterla in contatto con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Il decreto-legge 11/2009 ha affrontato anche il **tema della violenza sessuale** prevedendo un'aggravante speciale dell'omicidio: è previsto l'ergastolo se l'omicidio è commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.).

GLI ATTI DI INDIRIZZO AL GOVERNO

Nelle sedute del 24 e del 25 gennaio 2011 la Camera ha esaminato e approvato alcune mozioni (1-00512; 1-00534;1-00538) che, nell'ambito di una riflessione più generale sulla

condizione femminile e sulla crescente attenzione al tema a livello internazionale ed europeo, impegnano il Governo ad adottare iniziative per contrastare la violenza nei confronti delle donne. La mozione [1-00512](#) del Partito Democratico impegna il Governo ad adottare un **piano organico di intervento** volto al contrasto della violenza contro le donne, a individuare **risorse economiche adeguate** per la copertura del **piano e per la rete dei centri antiviolenza** e delle case rifugio, a definire una politica di **prevenzione, formazione ed informazione** e a porre in essere misure di **tutela delle vittime** della violenza. La mozione [1-00534](#), oltre che più generali politiche di contrasto e di prevenzione della violenza nei confronti delle donne e di tutela delle vittime, chiede l'adozione di un **sistema di monitoraggio a livello di sanità pubblica**, atto ad individuare e ridurre le conseguenze della violenza sulle donne, sia sul piano assistenziale sia organizzativo, e pone il tema del **rispetto dell'immagine femminile da parte della televisione e degli altri mezzi di informazione**; a tal fine, sollecita la rapida conclusione del nuovo contratto di servizio tra RAI e Ministero dello sviluppo economico. La mozione [1-00538](#), infine, impegna il Governo a proseguire nelle **numerose iniziative già avviate in materia** nel corso della legislatura e a promuovere presso la Conferenza Stato-regioni azioni volte ad incentivare la realizzazione di misure a favore delle **vittime di violenza**, coinvolgendo le stesse in percorsi di formazione e di inserimento.

LEGGE 1 OTTOBRE 2012, N. 172, RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI LANZAROTE

La **Convenzione di Lanzarote**, entrata in vigore il 1° luglio 2010, è il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati. Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici), la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

In materia di **maltrattamenti in famiglia**, rispetto alla precedente formulazione, la legge apporta alla fattispecie penale le seguenti correzioni:

- 1) estende l'applicazione della fattispecie al caso di **convivenza**, conseguentemente modificando anche la rubrica dell'articolo;
- 2) prevede che la commissione del fatto in danno di bambino **infra quattordicenne** sia un'**aggravante** del reato;
- 3) **innalza le pene.**

In tema di circostanze **aggravanti dell'omicidio** che comportano l'applicazione della pena dell'ergastolo la legge ha aggiunto le seguenti: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter, c.p.).

Vengono modificate anche le pene accessorie del **delitto di mutilazioni genitali femminili** aggiungendo le seguenti:

- l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore;
- decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale;
- interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

CRONOLOGIA E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. [Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93](#) “Recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
2. [Legge 27 giugno 2013, n. 77](#) “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.”
3. [Legge 1 ottobre 2012, n. 172](#), “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno”
4. [Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11](#), “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.
5. [Legge 4 aprile 2001, n. 154](#), “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
6. [Legge 15 febbraio 1996, n. 66](#), “Norme contro la violenza sessuale”
7. [Legge 5 agosto 1981, n. 442](#), “Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore”

Codice penale:

[art. 609-bis](#) (Violenza sessuale)

[art. 609-ter](#) (Circostanze aggravanti)

[art. 609-quater](#) (Atti sessuali con minorenne)

[art. 609-quinquies](#) (Corruzione di minorenne)

[art. 609-sexies](#) (Ignoranza dell'età della persona offesa)

[art. 609-septies](#) (Querela di parte)

[art. 609-octies](#) (Violenza sessuale di gruppo)

[art. 609-nonies](#) (Pene accessorie ed altri effetti penali)

[art. 609-decies](#) (Comunicazione al tribunale per i minorenni)

[art. 612 bis](#) - (Atti persecutori)

Post scriptum

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

AC 118 TU con AC 878, 881, 940, 968

[Iter](#)

AS 720 assorbe AS 243, 641, 729

[Iter](#)

[Legge n. 77 del 27 giugno 2013](#)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1-7-2013

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

AC 1540

[Iter](#)

AS 1079

[Iter](#)

[Legge n. 119 del 15 ottobre 2013](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 15-10-2013

Dossier n. 2 Lotta contro la violenza di genere *Elementi di diritto comparato: le legislazioni di Francia, Spagna, Germania, Austria*